



Modulo

Codice	Revisione	Pagina
DOC20	01/02/2025	1 di 39



L0125 CERTALDO – Procedura aperta, con inversione procedimentale, per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria G. CARDUCCI - CUP J54D24000460001 CIG B8E04925BA PR FESR 2021-2027 OBIETTIVO DI POLICY 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONE 2.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA – LAVORI PROCEDURA APERTA sotto soglia - L0125 Certaldo	2
PREMESSE	2
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2 Dotazioni tecniche	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 Descrizione sommaria	8
3.2 Validazione progetto esecutivo	8
3.3 Comune di esecuzione	8
3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo	8
3.5 Importo complessivo dell'appalto	8
3.6 Finanziamento e modalità di pagamento	9
3.7 Lavorazioni di cui si compone l'intervento, qualificazioni richieste e subappalto	9
3.8 Termine di esecuzione DELL'APPALTO/durata	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
6.1 Attestazione SOA	14
6.2 Indicazioni RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE per CONCORRENTI SINGOLI, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
6.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	15
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19

14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
16.	OFFERTA TECNICA	33
17.	OFFERTA ECONOMICA	33
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	35
19.1	APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE	36
19.2	Verifica di anomalia delle offerte	36
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
21.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
22.	CODICE DI COMPORTAMENTO	38
23.	ACCESSO AGLI ATTI	39
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

DISCIPLINARE DI GARA – LAVORI PROCEDURA APERTA sotto soglia - L0125 Certaldo

PREMESSE

L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (d'ora in poi Unione o Centrale di Committenza) intende procedere, tramite procedura aperta di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice) all'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, in esecuzione della determina a contrarre del Comune di Certaldo n. 665 del 13 ottobre 2025 e della Centrale di Committenza n. 807 del 30 ottobre 2025.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta sotto soglia, con applicazione del criterio dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale costo del ciclo di vita, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice, pertanto, ai sensi di quanto disposto nell'allegato I.3 del Codice, la durata del procedimento è prevista nei termini di 5 mesi che decorrono dalla pubblicazione del bando di gara.

I termini sopra indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

 **Criteri ambientali minimi (CAM)** L'appalto è soggetto ai Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23/06/2022, vigenti tempo per tempo e che, alla data della gara sono quelli consultabili all'indirizzo <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Il CIG è B8E04925BA, il CUI è L01310860489202400007, il CUP è J54D24000460001
CPV 45321000-3 Lavori di isolamento termico.

Attenzione per la presente procedura di gara è previsto il sopralluogo assistito obbligatorio come previsto al punto 11 del presente Disciplinare di Gara da richiedere quanto prima e comunque entro e non oltre il giorno 17 novembre 2025.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, si precisa che la gara non è suddivisa in lotti stante la natura unitaria dell'intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste ed in ogni caso sia in relazione

all'entità dell'appalto che si requisiti di partecipazione è rispettato l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle micro. Piccole e medie imprese anche di prossimità.

Appalto Congiunto: L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni quale Centrale di Committenza, di cui all'art. 62 del Codice, istituita con convenzione, ex art. 30 del Dlgs 267/2000, approvata con la Delibera di Consiglio Unione n. 6/2023, sottoscritta in data 19.04.2023, Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (Comune di Certaldo) Repertorio Atti Privati dell'Unione n. 1/2023.

La Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa è qualificata per lo svolgimento della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del Codice.

Centrale di Committenza: Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI) – Italy, Codice NUTS: ITI14 C.F. 91016930488 P. IVA 06322570489; PEC circondario.empolese@postacert.toscana.it; posta elettronica info@empolese-valdelsa.it, Tel. 0571.757528/816/966/967, Fax. 05719803333; Indirizzo internet: www.empolese-valdelsa.it

Codice Ausa: 0000244532; Indirizzo del profilo di committente: www.empolese-valdelsa.it

Comune Committente: Comune di Certaldo (Comune qualificato L01 SF1)

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'allegato I.2, è l'Ing. Roberta Faraoni – Comune di Certaldo.

Il Responsabile del Procedimento per le attività attinenti la fase di affidamento, designato nell'ambito della Centrale di Committenza, per le attività delegate dal Comune Committente, è la Dott.ssa Catia Consolati dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

La Circolare del MIT 13 luglio 2023 conferma la specialità delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e s.m.i. per le opere PNRR e assimilate che, pur nella vigenza del nuovo Codice, dev'essere applicato in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza del D.L. in materia di evidenza pubblica emanato per consentire la realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad esse connesse, anche se non finanziate con dette risorse. (Consiglio di Stato, Sez. V 29/4/2025 n. 3611).

Ove compatibile il presente Disciplinare di Gara si atterrà al Bando Tipo 1/2023 anche se per affidamento di appalti di servizi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

Codice	Revisione	Pagina
DOC20	01/02/2025	4 di 39

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche disponibili all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante Centrale di Committenza:

https://empolesevaldelsa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4844993?p_auth=gb9BaRav&p_p_state=pop_up, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR. In ogni caso è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- c) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione

elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

d) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Centrale di Committenza utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

- PDF /A JPG per le immagini.

La Centrale di Committenza non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

1.3 IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per poter presentare offerta è necessario:

- essere registrati all'Anagrafe degli operatori economici, istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice;

- accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Codice	Revisione	Pagina
DOC20	01/02/2025	6 di 39

I dati relativi all'operatore economico, nonché i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi rilevanti ai fini del Codice dei Contratti, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe degli operatori economici, si considerano aventi valore certificato.

La Piattaforma telematica START, essendo certificata ai sensi dell'art. 25 del Codice, acquisisce i dati degli operatori economici direttamente dall'Anagrafe di cui sopra e li utilizza per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31, c. 4 del Codice dei Contratti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. +39 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del Codice, con i contenuti ivi previsti dall'allegato I.7 comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
4. Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali del 18 Ottobre 2007;
5. Patto di integrità approvato con delibera n. 14 del 07 giugno 2016 dell'Unione;
6. Protocollo di intesa in materia di appalti pubblici del 10 novembre 2023;
7. Codice di comportamento del Comune convenzionato e dell'Unione;

L'appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori", di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla piattaforma start all'indirizzo <https://start.toscana.it/>

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara, sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Unione di Comuni e del Comune committente è pubblicato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto di cui trattasi, contenuti nella predetta BDNCP

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, previsti dal Codice, sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell'eco sistema digitale e, quando non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Codice	Revisione	Pagina
DOC20	01/02/2025	7 di 39

Le suddette richieste potranno essere formulate fino al giorno 26 novembre 2025, tramite il portale telematico, nell'area riservata alla presente gara

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il giorno 28 novembre 2025, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, nell'area dedicata alla procedura di gara del portale telematico. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. +39 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

In conformità all'art. 29 del Codice, le comunicazioni tra Centrale di Committenza e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e sono accessibili nella sezione dedicata alla procedura di gara, sezione "Comunicazioni" / "Comunicati". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni della Centrale di Committenza di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati la Centrale di Committenza non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: **Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 90 ed art 101 del Codice via PEC.** I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi riguardano l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione dell'efficientamento della scuola primaria G. CARDUCCI del Comune di Certaldo come definiti nel progetto esecutivo.

3.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Codice il progetto è stato validato dal RUP con atto del 8 agosto 2024.

3.3 COMUNE DI ESECUZIONE

Comune di Certaldo.

3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 del Codice.

3.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Importo a base di gara € 860.947,91 così suddiviso:

	Descrizione	A corpo	A Misura
A	Lavori soggetti a ribasso - Comprese spese di manodopera	€	€ 797.791,17
B	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 63.156,74
A+B	Importo totale dell'Appalto	€	€ 860.947,91

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Pur trattandosi di procedura di gara avente ad oggetto un appalto di lavori, questa Centrale di Committenza ha ritenuto di adeguare il presente disciplinare alle indicazioni contenute nel Bando Tipo n. 1/2023, in materia di costo della manodopera.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune committente ha stimato pari ad € 144.094,63 come risulta dal Quadro di incidenza della Manodopera del progetto esecutivo.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è CCNL F011 – F012 – F015 Codice ATECO 41.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Si segnala che a pag. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, nella tabella A dell'art. 2, è presente un refuso che riguarda l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: dove si legge € 144.094,63 si deve leggere € 63.156,74, come infatti si legge a pag. 9 dello stesso Capitolato nel riepilogo dell'art. 6.

3.6 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi regionali-GSE-comunali PR FESR 2021-2027 OBIETTIVO DI POLICY 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONE 2.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 i giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d'opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di €. 100.000,00, al netto delle ritenute di legge. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.



Cofinanziato dall'Unione europea - Il presente appalto è finanziato con fondi PR FESR 2021-2027 OBIETTIVO DI POLICY 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONE 2.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

REVISIONE DEI PREZZI

È riconosciuta la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che non alterano la natura generale del contratto e che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Per il dettaglio della disciplina si rimanda all'art. 41 del capitolato Speciale d'Appalto.

3.7 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a

Tabella a)

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria Allegato II.12 del Codice</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo</i>	<i>% sul totale base di gara</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
					<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappalto</i>
Edifici civili e industriali	OG1 cl. III	SI	€ 643.452,25	74,74	Prevalente	49,99% ai sensi dell'art. 119 c. 1
Impianti termici e di condizionamento	OS28 cl. I	SI	€ 217.495,66	25,26	Scorporabile	100%
Importo complessivo dell'appalto			€ 860.947,91			

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, si specifica che le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, subappaltabili nella misura indicata nella sopra riportata tabella A, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: *“resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi del richiamato art. 11 comma 3 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

A tal fine prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Le medesime tutele normative ed economiche devono essere garantite anche ai lavoratori in subappalto.

L'offerente ai sensi dell'art. 100 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve possedere, a pena di esclusione:

- per la categoria prevalente, attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui all'allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella

categoria **OG1 cl. III** o superiore, **nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice.**

- per la categoria scorporabile, attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui all'allegato II.12 del Codice, in corso di validità, nella categoria **OS28 Cl. I** o superiore.

Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente rendendo così obbligatorio il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 classifica III.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

3.8 TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO/DURATA

Termine di esecuzione:

a) Prima Fase: Esecuzione ed ultimazione opere interne entro la data del 31/08/2026.

b) Seconda Fase: Esecuzione ed ultimazione opere esterne entro la data del 30/11/2026.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'appaltatore **si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. I consorzi stabili di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) sono tenuti a specificare le quote di esecuzione affidate a ciascuna consorziata indicata quale esecutrice. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Centrale di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Il Comune Committente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 20 del presente Disciplinare "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO".

Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n.196 nell'allegato A.2.bis Dichiarazioni integrative al DGUE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che **non consegnano**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, **hanno omesso** di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale avviene accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 20.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 ATTESTAZIONE SOA

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, è richiesto, a pena di esclusione che l'operatore economico sia qualificato mediante attestazione di qualificazione, adeguata in rapporto alle categorie di opere di cui si compone l'appalto ed all'importo delle stesse. L'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata da organismi di diritto privato, autorizzati da ANAC, secondo il sistema di qualificazione per i lavori pubblici, disciplinato all'allegato II.12 del Codice.

Nel presente appalto è richiesto, **a pena di esclusione**,

- per la categoria prevalente il possesso di **attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.** di cui all'allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione **nella categoria OG1, classifica III o superiore nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice**, come già indicato al paragrafo 3.7 da dichiarare nel Modello A.2.bis "Dichiarazioni integrative al DGUE".

- per la categoria scorporabile, attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui all'allegato II.12 del Codice, in corso di validità, nella categoria **OS28 Cl. I** o superiore, come già indicato al paragrafo 3.7 da dichiarare nel Modello A.2.bis "Dichiarazioni integrative al DGUE".

Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione europea il possesso dei requisiti di qualificazione verrà accertato ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del medesimo allegato II.12.

6.2 INDICAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE PER CONCORRENTI SINGOLI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Ai sensi dell'allegato II.12, parte IV al Codice:

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice), i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile costituiti o costituendi (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice) ed i Gruppi Economici di Interesse Europeo (di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h del codice), sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma

restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, i consorzi ordinari ed i GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Pertanto, in sede di offerta, devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti di partecipazione, possono raggruppare altre imprese qualificate (*cooptazione*) anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. (*ai sensi dell'articolo n. 67 comma 5 del Codice*).

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, si qualificano mediante i requisiti posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. (*ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del Codice*).

I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante:

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio nella misura corrispondente alla quota di esecuzione assegnata dal Consorzio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 (avvalimento qualificante).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e nella modulistica proposta da questa Centrale di Committenza;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento qualificante, il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Centrale di Committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Centrale di Committenza procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Non si configurano come attività date in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti indicati nella tabella a) al paragrafo 3.7 del presente disciplinare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione.

La dichiarazione sulla volontà di voler o non voler ricorrere al subappalto deve essere resa nell'allegato A.2.bis "Dichiarazioni integrative al DGUE". Se la dichiarazione viene resa anche nel DGUE, in caso di discordanza tra le due dichiarazioni, prevarrà quanto dichiarato nell'allegato A.2.bis.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2, sempre nell'allegato A.2.bis, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub contratto.

Per il dettaglio della disciplina si rimanda all'art. 50 del capitolato Speciale di Appalto e al paragrafo 3.7 del presente disciplinare con particolare riferimento alla specificazione per cui le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, subappaltabili nella misura indicata nella sopra riportata tabella A, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'operatore economico è tenuto:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

(Tale dichiarazione in ossequio a quanto previsto dalla recente giurisprudenza Sezione V del Consiglio di Stato n. 26/2025 in ossequio alla Direttiva 20/2014/UE del 26.02.2014 può essere oggetto di soccorso istruttorio art 101 del codice)

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure di un altro

contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele nell'allegato A.2.bis "Dichiarazioni integrative al DGUE" **(e indica le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01)** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa alla **BUSTA ECONOMICA**, mediante compilazione del modello **C.2**.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria non è dovuta.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo assistito sulle aree degli interventi è **obbligatorio**, tenuto conto che le lavorazioni sono da effettuarsi all'interno di un plesso scolastico: ciò comporta un'attenzione particolare all'organizzazione del cantiere sia in termini temporali (*durante la fase con attività didattica in corso*) sia in termine di luoghi e superfici (*aree da occupare per minimizzare le interferenze*).

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata quanto prima e comunque **entro e non oltre il giorno 17 novembre 2025**, (in deroga a quanto previsto dal bando tipo n. 1/2023 Sevizi – in relazione alla modalità di presentazione delle richieste) inviando una mail ai seguenti indirizzi:

ra.faraoni@comune.certaldo.fi g.nicoletti@comune.certaldo.fi - Comune di Certaldo, per esigenze organizzative dell'ufficio del Comune Committente la gara. La richiesta deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo oltre ai seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico, indirizzo e-mail, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti a cura del Comune di Committente.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti, in tal caso il Comune Committente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'avvenuto espletamento del sopralluogo sarà oggetto di accertamento di ufficio ai sensi dell'art 43 del 445/2000.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 11/04/2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. (Consiglio di stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa Centrale di Committenza. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 dicembre 2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per ogni singolo file. I formati dei file accettati dalla Piattaforma sono indicati al punto 1.2.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica Non richiesta in questa procedura.

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente visualizza direttamente nella Piattaforma un messaggio di conferma con indicazione di data e orario di invio della stessa.

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione).

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza o del Comune committente entro il termine fissato da questi ultimi o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si dà atto che alla data odierna, in attesa di adeguamento del portale alla nuova normativa vigente, la Piattaforma START non permette di effettuare modifiche o rettifiche alla documentazione presentata in sede di offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è** sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Centrale di Committenza o dal Comune di Committenza che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la documentazione elencata ai successivi punti del presente paragrafo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE nel rispettivo DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del

provvedimento.

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico START e deve essere redatta secondo le modalità indicate nel “*Manuale d’uso per gli operatori economici per l’utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte*” disponibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

ATTENZIONE

A tal fine **il concorrente**, dopo essersi identificato sul sistema, **deve porre attenzione alla compilazione della domanda di partecipazione predisposta dalla piattaforma operativa certificata START poiché la corretta selezione in questa fase della modalità di partecipazione (operatore singolo, in raggruppamento o Consorzio) determina la successiva generazione o meno dei DGUE elettronici delle eventuali mandanti/consorziate esecutrici e il conseguente inserimento dei soggetti raggruppati/consorziati nel fascicolo elettronico.** Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: un consorzio che partecipa in proprio alla procedura, deve selezionare Impresa Singola, il consorzio che partecipa per le proprie consorziate esecutrici deve selezionare Consorzio. Si rimanda alle istruzioni del “Manuale d’uso” della PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria/capogruppo/organo comune.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che deve essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Tale documento deve essere redatto, firmato digitalmente e inserito nell'apposito spazio secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso" di START dai seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'ausiliata e dalle imprese ausiliarie.

A.2.bis DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE – POSSESSO REQUISITI E IMPEGNI OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente rende le dichiarazioni cui è sottoposto l'appalto mediante l'apposito modello “**A.2 bis Dichiarazione integrative al DGUE**” allegato alla documentazione di gara contenente altresì:

- l'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità il cui mancato rispetto, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, costituiscono causa di esclusione dalla gara;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di applicare il CCNL indicato nel presente Disciplinare di Gara o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 6.1 **Attestazione SOA**.

Tale documento, trattandosi di dichiarazioni integrative al DGUE, deve essere compilato, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante e inserito nell'apposito spazio di **START**, da tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE.

A.3 - NEL CASO DI AVVALIMENTO FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti **A.3.1, A.3.2, e A.3.3**.

A.3.1 - Il **DGUE** dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma **START**. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni “2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione”, “2.4.1 Compilazione DGUE” e “2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria” del “Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma **START** - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction> .

A.3.2 - La “**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART 104 DEL DLGS 36/2023**”, resa mediante l'apposito **modello A.3.2**, reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;

per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3 - CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104 comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c), d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili già costituiti) che non eseguono in proprio le prestazioni.

Nel caso in cui il Consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice. Le consorziate indicate come esecutrici non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti **A.4.1)** e **A.4.2)**.

A.4.1 - Il DGUE della consorziata esecutrice generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni "2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione", "2.4.1 Compilazione DGUE" e "2.4.3 Compilazione DGUE consorziati" del "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte" disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, deve essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso del presente Disciplinare lettera A.4.1).

A.4.2 - La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", resa con l'apposito **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. nell'art. 94 c. 3 del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita

semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Tale modello deve, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d), dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, deve essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la "Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre" secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi della presente lettera A.4.2).

È richiesto di allegare la scansione del libro soci del Consorzio, da cui risulti la qualità di associata della consorziata.

A.5 – DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti **A.5.1) e A.5.2).**

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti **A.5.1) e A.5.2).**

A.5.1 - Il DGUE dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni "2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione", "2.4.1 Compilazione DGUE" e "2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria" del "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte" disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

A.5.2 - La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA", tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art.**

94 c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato allegare sulla piattaforma START i suddetti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5.3 - RELAZIONE PROFESSIONISTA (concordato preventivo) Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.6 - UNA GARANZIA PROVVISORIA: Non dovuta in questo appalto

A.7) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

In ottemperanza alle disposizioni di cui:

- al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- all'art. 22, Regolamento (UE) 2021/241;
- all'art. 1, comma 1, lett. o), p), q), del D.M. n. 55/2022;

il concorrente rende le dichiarazioni previste dalle norme antiriciclaggio mediante l'apposito modello "A.7 DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI – PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO" predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

Il modello, dovrà essere compilato da qualunque operatore economico a qualunque titolo coinvolto nella presente procedura, il file dovrà poi essere trasformato in formato pdf e dovrà essere firmato digitalmente a cura del legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante. Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, il modello dovrà essere prodotto da tutti i soggetti tenuti alla compilazione del DGUE. *(Pertanto la presente dichiarazione deve essere resa da qualunque operatore economico a qualsiasi titolo coinvolto nella presente procedura di gara (operatore singolo o associato, mandataria/capofila e mandante/consorziata in caso di RT o consorzio ordinario o GEIE, consorzio stabile e consorziata esecutrice dei lavori/ servizi, retiste partecipanti alla gara, ausiliaria, progettista indicato).*

A.8) Dati antimafia

Non richiesto in questo appalto.

A.9 - il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 90,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 11/04/2025, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

A.10 - NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.15.1, A.15.2.

A.10.1 - Il DGUE dell'impresa cooptata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.10.2 - La scheda **“DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”**, il cui **modello** è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.11 - IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, apporla sulla dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, annullarla con un timbro o con un frego. La dichiarazione deve essere completa del numero seriale del contrassegno e del CIG B8E04925BA della gara, deve essere

trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, infine deve essere caricata sul portale START, nella sezione Requisiti di partecipazione nell'apposito spazio A.10 "Comprova assolvimento imposta di bollo". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A.12 - DICHIARAZIONE ULTERIORE OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (Consorzi/raggruppamenti...)

Il concorrente allega

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente **redatta mediante il modello A.12**, che deve essere compilato e sottoscritto da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

– **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

– **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.13 – DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI BUSTA AMMINISTRATIVA

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di accesso agli atti e quindi alla pubblicazione della documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, i concorrenti devono compilare il modello predisposto dalla Centrale di Committenza "A.13 Dichiarazione accesso atti doc amm" Nel caso in cui un operatore intenda oscurare determinate parti della propria documentazione amministrativa, è tenuto altresì, ad allegare, unitamente al modello, anche i documenti interessati nella versione con le parti oscurate. Per documentazione amministrativa si intende anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. L'offerta economica di START sarà pubblicata come da rispetto della normativa vigente.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, Coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A.14 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E DOCUMENTI A CORREDO

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna mediante propria dichiarazione ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Si richiama quanto già indicato al punto 13 sull'utilizzo della lingua italiana per la redazione di tutta la documentazione. La dichiarazione deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica non è richiesta in questa procedura.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma secondo le indicazioni specificate nel "Manuale d'uso" l'Offerta economica che **deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo congiuntamente;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara congiuntamente;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara congiuntamente.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

C.1 Offerta Economica (generata in automatico dalla PAD)

L'offerta economica, **a pena di esclusione**; deve indicare:

a) ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta pari ad di **€ 797.791,17** al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Trattandosi di appalto a misura, tale ribasso unico percentuale si applicherà poi alle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del Dlgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) i costi della manodopera, ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Tale costo dovrà rispettare

quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Con riferimento alla spesa per la manodopera, l'Autorità di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al Responsabile Unico di Progetto del Comune convenzionato per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di tale verifica, l'Autorità di gara procede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera svolta dal RUP, l'Autorità di Gara con la proposta di aggiudicazione propone l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, **con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente paragrafo 15.A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

C.2 Dichiarazione contratto applicato e eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele Contratti DOCUMENTO OBBLIGATORIO da compilare da parte di ciascun operatore.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante deve dichiarare l'equivalenza delle tutele riempiendo le tabelle proposte nel modello C.2 contenente le dichiarazioni previste dall'art. 11 comma 4 del Codice e dell'allegato I.01.

(Si precisa che, in base alla disciplina contenuta nell'allegato I.01, si considerano comunque equivalenti le tutele dei CCNL nazionali e territoriali, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, con organizzazioni datoriali anche diverse da quelle che hanno sottoscritto il CCNL indicato dalla stazione appaltante, purché attinenti al medesimo sotto settore ed a condizione che ai lavoratori sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione e natura giuridica dell'impresa. In tal caso, essendo in presenza di una presunzione legale di equivalenza, non occorre che l'operatore economico riempi le tabelle inerenti l'equivalenza delle tutele ma solo indichi il contratto applicato.

La verifica delle c.d. tutele equivalenti viene eseguita dal RUP prima dell'aggiudicazione efficace in quanto si tratta di un adempimento che si colloca nella subfase della verifica dell'anomalia dell'offerta e viene svolto con le regole dell'art.110 del D.Lgs.n.36/2023 *richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni*

Il modello C.2, debitamente compilato e firmato digitalmente, deve essere inserito nell'apposito spazio previsto nella piattaforma per la procedura di cui trattasi da ciascun soggetto tenuto alla presentazione della domanda di partecipazione congiuntamente.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 54 c. 4 del Codice, determinato dal miglior ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Comune Committente.

Il Comune Committente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Inoltre, la stazione appaltante può avvalersi del disposto dell'art. 107, c. 2 del Codice e non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, qualora questa non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

La prima sessione ha luogo il giorno 02.12.2025, alle ore 13:30, in detta seduta l'Autorità di Gara provvederà alla verifica ed apertura delle buste economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'offerta sarà esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile della fase di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del Codice, il Comune di Certaldo ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

19.1 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Le operazioni di gara sono a cura del Responsabile della fase di affidamento e seguono il seguente iter:

- comunicazione della data e dell'ora della prima sessione tramite la Piattaforma START se diversa rispetto a quanto indicato al punto 19 del presente Disciplinare;
- apertura e valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti;
- in caso di offerte presentate inferiori a 5, simulazione della graduatoria con rilevazione quale miglior offerta quella con il ribasso più alto; in caso di 5 o più offerte presentate, calcolo della soglia di anomalia e simulazione della graduatoria con rilevazione delle offerte anormalmente basse e contestuale esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 c.1 del Codice, che verrà disposta con la determinazione dell'Autorità di Gara (RUP delle attività di competenza della Centrale di Committenza) di proposta di aggiudicazione che verrà inviata al RUP del Comune di Certaldo;
- apertura della busta amministrativa del solo concorrente che ha presentato la prima miglior offerta, se del caso, non anomala e valutazione della documentazione ivi contenuta al fine di accertarne, anche seguito di eventuale attivazione di soccorso istruttorio, la conformità alle prescrizioni dei documenti di gara;
- all'esito positivo di tale verifica, si approvano i documenti della busta amministrativa sulla piattaforma START del solo operatore verificato; mentre, all'esito negativo di tale verifica, anche a seguito dell'attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio, il suddetto operatore viene escluso sulla piattaforma START e il sistema procede a ridefinire la soglia di anomalia e a rimodulare le esclusioni automatiche in applicazione della nuova soglia;
- scorrimento della graduatoria provvisoria mediante verifica e accertamento della conformità della documentazione presentata del concorrente successivo, anche attivando l'eventuale soccorso istruttorio, così via procedendo fino all'individuazione della migliore offerta del concorrente la cui documentazione amministrativa sia conforme alle prescrizioni della documentazione di gara;
- completamento delle operazioni in piattaforma, mediante apposita funzionalità, che permette di approvazione la sola busta amministrativa dell'operatore economico come sopra individuato, senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti;
- acquisizione della graduatoria generata automaticamente e, infine, formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente risultato miglior offerente e conseguente invio al RUP della procedura per i successivi adempimenti.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d, del Codice. Il RUP del comune committente si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tale caso è rimessa al RUP, come è rimessa al RUP la valutazione della congruità dell'offerta e dei costi della manodopera.

19.2 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'art. 54 c. 1, trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, si procede al calcolo dell'anomalia ed alla conseguente esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

La soglia di anomalia verrà calcolata automaticamente mediante apposita funzionalità della piattaforma START in base alla formula di cui all'allegato II.2 metodo A.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a cinque risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso.

Nel caso il numero delle offerte sia pari o superiori a cinque, risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà presentato la miglior offerta non risultata anomala.

Il calcolo della soglia di anomalia e le eventuali esclusioni conseguenti alla sua applicazione, saranno effettuati dal portale telematico. Trattandosi di procedura per la quale è prevista l'inversione procedimentale, effettuata la valutazione della documentazione amministrativa del concorrente non anomalo primo in classifica.

Qualora la valutazione della documentazione amministrativa del concorrente primo non anomalo dia esito negativo, lo stesso verrà escluso ed il portale telematico procederà a:

- eliminare il concorrente escluso dalla graduatoria;
- ridefinire la soglia di anomalia e disporre le conseguenti esclusioni automatiche, in applicazione della nuova soglia.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta valutata congrua dal RUP del Comune Committente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 il Comune Committente, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del Dlgs n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del Dlgs 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 81/08;
- l'adequata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dal Comune Committente alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

Alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del codice, la garanzia definitiva che è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo, essendo una procedura sottosoglia comunitaria non si applica lo Stand steel.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto stimate in € 3.000,00 circa.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Centrale di Committenza e del Comune Committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati e informazioni relative all'operatore economico aggiudicatario si precisa che **non** saranno messi a disposizione dei candidati offerenti non definitivamente esclusi i documenti collocati all'interno della busta amministrativa essendo presente l'inversione procedimentale.

In ogni caso, gli operatori economici avranno a disposizione il verbale delle operazioni di apertura delle buste amministrative, nei termini previsti dall'art. 36 co. 1 d.lgs. 36/2023.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente anche al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Empoli, il 30.10.2025

Il Funzionario EQ
UOC Gare e contratti - Centrale di Committenza
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
R.P. Fase di affidamento
(Dott.ssa Catia Consolati)
(atto sottoscritto digitalmente in conformità al Dlgs 82/2005)